ROMA tel. 06.3770.8466
MILANO tel. 02.7570958
NAPOLI tel. 081.473309
LECCE tel. 0832.2781

Legalmente
www.legalmente.net
a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it
Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Domenica 19/09/2010

Il caso

## Il concordato preventivo e le modifiche alla legge fallimentare

*"L'articolo 48 del dl 78/2010, per rilanciare le procedure di concordato preventivo, al fine di agevolare e semplificare le soluzioni alla crisi di impresa di natura conservativa - spiega Claudio Santini, commercialista - ha introdotto all'interno della legge fallimentare due rilevanti modifiche, ed in particolare: integrazione dell'art. 182 bis;*

*inserimento di un nuovo articolo 182 quater: "disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti".*

*La prima modifica (integrazione) introduce un nuovo comma 6 all'art. 182 bis, con il quale il legislatore vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive se, nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, l'imprenditore abbia presentato una specifica istanza corredata da una dichiarazione attestante l'esistenza di trattative ed una proposta di accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente a una dichiarazione di un professionista sull'idoneità della proposta".*

*Il nuovo art. 182 quater, "al fine di sostenere le procedure di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti - aggiunge Claudio Santini - introduce un principio che è stato da più parti invocato e consiste nella cosiddetta "prededucibilità" dei crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e da intermediari finanziari".*

*(1 - Continua)*

Le controversie che possono nascere in sede di distribuzione del ricavato riguardano i crediti o i diritti di prelazione

# Le contestazioni sul ricavato della vendita

*Il giudice ha il potere discrezionale di sospendere o meno il procedimento in attesa della soluzione della controversia*

"Le controversie distributive sono incidenti cognitivi, codificati e disciplinati dall'art. 512 del codice di procedura civile e riguardano la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, ovvero la sussistenza di diritti di prelazione che possono sorgere in sede di distribuzione del ricavato", spiega l'avvocato Gianluca Sposato, presidente dell'Associazione custodi giudiziari. La distribuzione del ricavato della vendita nell'esecuzione immobiliare si effettua attraverso il piano di riparto che viene redatto dal custode giudiziario o dal Ctu contabile nominato dal giudice dell'esecuzione e da questi approvato in sede di distribuzione. Le relative controversie riguardano la collocazione e la graduazione dei crediti, ad esempio il fatto se un creditore debba essere incluso o escluso dal riparto o se debba avere un importo diverso da quello attribuito nel progetto di distribuzione. "La formulazione dell'art. 512, a seguito della novella del 2006 - aggiunge l'avvocato Sposato - sembra aver trasformato tali controversie in veri e propri incidenti cognitivi che riguardano non solo la collocazione o la graduazione dei crediti, ma anche l'esistenza degli stessi e dei diritti di prelazione. Queste controversie possono avere ad oggetto non solo questioni formali, ma anche di merito e in dottrina si è affermato possano avere efficacia di giudicato, anche se non vengono più decise con sentenza ma con ordinanza. La conseguenza di tale impostazione è di rilievo, visto che le opposizioni all'esecuzione, disciplinate dall'art. 615 del codice di procedura civile, riguardano l'esistenza del credito e possono essere esperite solo dopo la chiusura del processo esecutivo e non in concorrenza di azioni, nel caso non siano state sollevate contestazioni ex art. 512".

Si tratta in sostanza di procedimenti in cui il giudice dell'esecuzione, pur non avendo i poteri del giudice di cognizione, può svolgere attività istruttoria sentendo le parti e compiendo accertamenti. A questo riguardo è importante sottolineare, secondo l'avvocato Chiara Piddisi, dell'Associazione custodi giudiziari "che sembrano ammissibili le prove costituende e anche le prove atipiche, come le sommarie informazioni e l'esibizione di documenti contabili, potendo essere disposta una consulenza tecnica contabile. Con la novella del 2006 il giudice dell'esecuzione ha il potere discrezionale di sospendere o meno l'esecuzione in attesa dell'esito della controversia distributiva, mentre in precedenza la sospensione era considerata necessaria per la parte oggetto della controversia. Solo dopo l'emissione dell'ordinanza di attribuzione delle somme e di chiusura del processo esecutivo le parti possono aprire il vero e proprio procedimento di cognizione, mediante le opposizioni ex art. 617 del codice di procedura civile. Queste opposizioni, come anche quelle disciplinate dall'art. 615, si introducono con l'atto di citazione in giudizio e si chiudono con una sentenza di accertamento nel merito, a meno che non siano formulate in sede di procedimento esecutivo; in tal caso si distinguono due fasi: cautelare (di sospensione) e di merito (di cognizione)".

*(1 - Continua)*

## Le risposte ai vostri dubbi

***Egr. Prof. MORRONE, Le invio la presente per avere un Suo illustre parere relativamente ad un'incresciosa situazione che si è venuta a creare in questi giorni. In data 22 Maggio 2008 mi sono reso aggiudicatario di un immobile sito in Roma. L'aggiudicazione è divenuta definitiva in data 2 Giugno 2008 e in data 5 Giugno 2008 ho provveduto al pagamento del "saldo prezzo" informando il notaio delegato che pochi giorni dopo mi sarei sposato. In data 8 Giugno 2008 mi sono sposato in comunione dei beni. Il G.E. ha firmato il decreto di trasferimento in data 12 Giugno 2008 indicandomi come "CELIBE" e al rientro dal viaggio di nozze resomi conto dell'errore ho chiesto un decreto integrativo/correttivo al G.E.. Ci siamo recati, entrambi i coniugi, da un notaio per rendere una dichiarazione con cui mia moglie affermava che l'immobile era stato pagato con beni esclusivamente miei, prima del matrimonio e che pertanto non voleva che tale bene rientrasse nella comunione (il d.d.t. è infatti stato firmato 4 giorni dopo il matrimonio!!!) Successivamente il G.E. ha emesso un decreto integrativo con cui ha disposto che "CELIBE" fosse sostituito con "Coniugato..... fermo restando l'esclusività della proprietà in capo all'aggiudicatario". Anche questo secondo decreto è stato trascritto presso la conservatoria dei RR.II. Oggi volendo vendere l'immobile in argomento il notaio scelto dalla parte acquirente asserisce che l'immobile è di mia proprietà al 50% e l'altro 50% è di mia moglie in quanto la dichiarazione resa da mia moglie doveva essere resa contestualmente all'atto e il decreto di rettifica non viene considerato in alcun modo dallo stesso(mentre per noi ha efficacia ex tunc). Problemi non dovrebbero esserci perchè l'immobile è solo dello scrivente in quanto modificato il d.d.t. e trascritto "saldandosi" al precedente... Non sto qui ad elencarLe ( anche perchè li conosce molto più del sottoscritto) i problemi sotto il punto di vista fiscale che un'interpretazione come quella del notaio potrebbe comportare allo scrivente ( mia moglie proprietaria al 50% doveva pagare le imposte di registro, io dovevo pagarne la metà, sanzioni ecc....) Certo di un Suo pronto riscontro porgo cordiali saluti.***

Il caso proposto dal lettore consente di esaminare i profili giuridici dell'acquisto in asta, nelle sue diverse fasi (aggiudicazione – decreto di trasferimento), con la disciplina degli acquisti in costanza di regime di comunione legale.

Per giurisprudenza consolidata si ritiene che l'effetto traslativo della proprietà del bene aggiudicato si produca esclusivamente al momento dell'emissione del Decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. Nella fattispecie che ci occupa appare indubbio che, al momento dell'emissione del Decreto di trasferimento, il lettore abbia acquistato l'immobile in costanza di matrimonio con conseguente estensione ex lege della proprietà del bene anche all'altro coniuge. In base a quanto ci viene rappresentato, il lettore ha contratto matrimonio prima del deposito del Decreto da parte del Giudice dell'esecuzione. In dipendenza di quanto sopra, appare corretto, ad avviso dello scrivente, l'iter successivo (dichiarazione notarile – esibizione al Giudice) che ha visto l'emissione di un Decreto del Giudice dell'esecuzione in rettifica del precedente Decreto di trasferimento (12.06.2008). La rettifica si è resa necessaria considerata la vigenza dell'art. 179, ultimo comma, c.c., norma che prescrive, ai fini dell'esclusione di un bene dal regime della comunione ex lege, una dichiarazione di entrambi i coniugi. Orbene, se nel nuovo provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che integra e rettifica il Decreto di trasferimento originario, si dà atto della dichiarazione dei coniugi in ordine alla provenienza personale del capitale impiegato per l'acquisto (circostanza confermata anche in ragione dell'epoca in cui è avvenuto il versamento del saldo prezzo), appare fondato ritenere che l'effetto traslativo si sia verificato esclusivamente in capo al lettore.

***(a cura dell'Avv. Prof. ALFREDO MORRONE)***